

STATUTO



ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata: "Mem.Med Memoria Mediterranea - ETS" con sede in via Vecchia Ognina 56, Catania, 95129.

L'Associazione vuole essere centro di vita associativa autonoma, pluralista e democratica e svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato e all'estero. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci potranno essere costituite sedi secondarie.

ARTICOLO 2

Scopo dell'Associazione e modalità per il raggiungimento delle finalità statutarie

L'Associazione "Mem.Med Memoria Mediterranea - ETS" è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, di cui all'art. 5, c. 1, lett. v) e w) del d. lgs. n. 117 del 2017.

L'Associazione "Mem.Med Memoria Mediterranea - ETS" nasce con lo scopo generale di ricercare e identificare le persone migranti disperse alle frontiere, supportando le famiglie degli scomparsi attraverso un sostegno legale e psicosociale, di documentare, denunciare, sensibilizzare e promuovere pratiche di trasformazione sociale sul tema della ricerca di verità e giustizia delle persone migranti scomparse sulle frontiere e del diritto alla verità dei familiari. Mem.Med sostiene la richiesta di verità e giustizia per le vittime della frontiera del Mediterraneo, nonché promuove attività di advocacy e sensibilizzazione sul tema dei diritti dei migranti e sulla libertà di movimento.

Dallo scopo generale dell'Associazione derivano tre ulteriori scopi specifici ad esso connessi:

1. Fornire un supporto legale per la ricerca delle persone migranti disperse mediante la creazione di prassi virtuose in cooperazione con tutti gli attori istituzionali coinvolti, la predisposizione di protocolli per l'attivazione delle operazioni di ricerca delle persone disperse e per il supporto legale ai loro familiari al fine di attivare e promuovere le procedure di identificazione nei luoghi di frontiera e favorire il rimpatrio delle salme delle persone che hanno perso la vita.
2. Praticare una memoria attiva e attività di advocacy attraverso la costituzione di un archivio di memoria, deposito di informazioni qualitative e quantitative che funzioni come piattaforma per migliorare le procedure di ricerca e identificazione e per avviare progetti mediterranei di memoria collettiva e giustizia riparativa insieme alle famiglie delle persone disperse, alle persone migranti e alle associazioni nazionali e internazionali.
3. Fornire un supporto psicosociale attraverso la creazione e disseminazione di pratiche di intervento psicosociale in prospettiva comunitaria per le famiglie delle persone migranti scomparse e per le vittime delle frontiere.

Si propone inoltre di:

- a) facilitare l'auto-organizzazione e l'auto-determinazione delle persone migranti, delle famiglie degli scomparsi, dei morti e dei dispersi e delle altre fasce sociali deboli;
- b) monitorare le fasi e le modalità di corretta ed efficace attuazione sul territorio nazionale della disciplina in materia dei diritti umani delle persone migranti, richiedenti asilo, profughe, rifugiate, delle persone in stato di restrizione della libertà

personale e delle persone portatrici di profili di vulnerabilità, sui CPR, sugli hotspot e sui centri di privazione della libertà, adoperandosi affinché la legislazione sia rispettata dalle autorità competenti, con la ferma volontà di migliorare le politiche di inclusione sociale e le buone pratiche e di denunciare le violazioni nelle sedi competenti;

- c) promuovere le attività culturali, la formazione e l'informazione connessa ai fenomeni migratori per operatori pubblici e privati che svolgono attività nel campo dell'immigrazione anche in convenzione con istituzioni internazionali, nazionali e locali ed altri organismi non governativi;
- d) promuovere attività di ricerca sui temi delle migrazioni, del diritto d'asilo, dei diritti umani e civili, della lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia. Favorire collaborazioni con associazioni, organizzazioni, istituzioni, università e spazi di ricerca e di studio con lo scopo di potenziare e migliorare le pratiche di ricerca, nonché di diffondere l'attenzione sul tema delle sparizioni, delle vittime di frontiera e delle violenze contro le persone migranti.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione per raggiungere le finalità precedentemente elencate, opera in via esclusiva o principale, attraverso le seguenti attività di interesse generale:

- A. l'organizzazione di attività, eventi, manifestazioni, convegni, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, anche all'estero, in proprio o in collaborazione con altri organismi internazionali, nazionali e locali, attinenti allo scopo sociale;

- B. l'organizzazione e la partecipazione a campagne internazionali, nazionali e locali, di monitoraggio e sensibilizzazione in difesa dei diritti umani;
- C. la promozione di proposte per la modifica della legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo;
- D. l'assistenza alle famiglie delle persone scomparse o disperse e alle persone migranti attraverso la partecipazione diretta e con programmi di supporto legale e psicosociale, anche in convenzione con istituzioni internazionali, nazionali e locali ed altri organismi non governativi. Inoltre, è previsto lo svolgimento di attività che saranno considerate utili e confacenti ai bisogni dell'utenza considerata; a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di sportello informativo, servizio di mediazione culturale e interpretariato, disbrigo pratiche, assistenza legale, sociale e sanitaria;
- E. la raccolta di fondi destinata al raggiungimento degli scopi sociali in Italia ed in altri Paesi nei limiti e con le modalità richiamate dall'art. 7 del d. lgs. n. 117 del 2017;
- F. la formazione dei soci e dei volontari all'interno dell'attività associativa, finalizzata al perseguimento degli obiettivi statuari, in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 117 del 2017;
- G. l'istituzione di osservatori e centri di documentazione, come l'archivio di "Mem.Med Memoria Mediterranea", la valorizzazione degli archivi e delle banche dati come quella di Borderline Sicilia sul tema delle migrazioni, del diritto d'asilo, della tutela dei diritti umani, della lotta contro le discriminazioni, il razzismo e la xenofobia; La costruzione dal basso – attraverso le testimonianze, le pratiche e le richieste delle

persone migranti e dei loro familiari – di una memoria collettiva del Mediterraneo che si opponga all'oblio e alla rimozione storica-politica della violenza.

H. il sostegno alle forme di auto-organizzazione e autodeterminazione delle persone migranti e delle famiglie delle persone scomparse;

I. la promozione, la pubblicazione, l'edizione e la divulgazione di materiale inedito ed edito sui temi afferenti gli scopi e le attività sociali;

J. l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridici e processuali di natura civile, penale, amministrativa, di diritto europeo e internazionale che saranno di volta in volta ritenuti più idonei quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione di istanze, ricorsi, esposti, denunce e querele, costituzione di parte civile nei procedimenti penali, l'instaurazione, la costituzione e l'intervento in giudizi civili, amministrativi, contabili, in procedure arbitrali, negoziazioni assistite, mediazione, la formulazione di diffide, dinanzi a qualsiasi autorità, giudiziaria e non, italiana, straniera, europea o internazionale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività saranno eventualmente individuate dal Comitato Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 3

Volontari

Coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità, richiamate dall'art. 17 del d. lgs. n. 117 del 2017, stabilite dal Comitato Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile contro i terzi, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 4

Soci

I Soci che compongono l'Associazione si distinguono in:

- *Fondatori*, quelle persone che hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione;
- *Ordinari*, quelli che versano la quota sociale;
- *Onorari*, quelle persone alle quali l'Associazione debba particolari riconoscenze.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

Lo status di Socio non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos* o *mortis causa*.

ARTICOLO 5

Ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità.

L'aspirante Socio, anche di nazionalità straniera e/o residente all'estero, presenta richiesta di ammissione con domanda scritta; nel caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Comitato Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto.

Il Comitato Direttivo stabilisce i criteri guida per l'ammissione di nuovi Soci.

L'ammissione di nuovi Soci avviene a tempo indeterminato.

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute dovranno, al momento della adesione all'Associazione, indicare un loro delegato e un supplente la cui eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo.

ARTICOLO 6

Diritti e doveri del socio

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale.

La quota sociale è stabilita dal Comitato Direttivo.

La quota sociale non è trasferibile a terzi e non è rivalutabile.

Ciascun Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Comitato Direttivo entro un mese dalla ricezione della relativa domanda. L'accesso ai libri sociali avviene attraverso la loro presa visione presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Dimissione

Il Socio che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Comitato Direttivo, mediante lettera raccomandata o messaggio pec con efficacia dalla data di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 8

Esclusione

L'esclusione dei Soci dell'Associazione è pronunciata, su proposta dell'Assemblea o del Presidente, con delibera motivata per gravi e fondati motivi, dal Comitato Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È, inoltre, causa di esclusione:

- a. non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b. arrecare, in qualunque modo, danni, morali o materiali, all'Associazione.

Il procedimento di esclusione verrà comunicato al Socio dichiarato escluso il quale entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea ordinaria dei Soci mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente.

L'Assemblea decide nella prima riunione utile a maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato alle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante dalle manifestazioni, dalle partecipazioni ad esse e da raccolte di fondi;
- da fondi erogati dallo Stato Italiano, enti locali, Unione Europea e altri organismi nazionali e internazionali;
- da ogni altra entrata.

ARTICOLO 10

Bilancio o rendiconto

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, nella persona del Tesoriere o del Revisore dei Conti, se questi sarà nominato, ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale che dovrà essere sottoposto all'approvazione degli organi statutari entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 117 del 2017.

Nel caso in cui nell'esercizio finanziario siano state svolte attività indicate nell'art. 6 del d. lgs. n. 117 del 2017, di esse deve essere fatta menzione nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 11

Utili e avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono onorarie e gratuite.

Il Comitato Direttivo delibera i criteri per il rimborso delle spese specifiche e documentate sostenute dai titolari delle cariche elettive nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 13

Assemblea

L'Assemblea è il massimo organismo sociale.

L'Assemblea determina le linee di politica generale dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è indetta e convocata dal Presidente, o dalla metà dei componenti il Comitato Direttivo:

- a) almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio annuale e del piano di azione annuale dell'attività;
- b) per eleggere e revocare gli organi sociali;
- c) per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e per promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) per deliberare sull'esclusione dei soci;
- e) per approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) per deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata su iniziativa del Comitato Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario oppure dietro richiesta motivata fatta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche da apportare all'Atto costitutivo, allo Statuto, sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- b) su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide in presenza di almeno tre quarti dei Soci e a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero anche in assenza di questi, dal membro di più lunga permanenza nel Comitato Direttivo; a parità di permanenza, dalla persona fisica più anziana per età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea tra gli intervenuti.

Delle deliberazioni viene redatto, ad opera del Segretario, un verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che deve essere poi trascritto nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun Socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

I Soci partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto purché membro dell'Associazione. Ciascun Socio potrà essere portatore di non più di una delega.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio e/o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché l'effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 14

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da almeno tre membri massimo sette eletti dall'Assemblea.

I membri eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni, sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Comitato Direttivo tra i membri intervenuti.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente dell'Associazione; in caso di impedimento di entrambe le funzioni vengono rivestite dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni di un membro, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando il Presidente del Comitato Direttivo o almeno due membri ne fanno richiesta.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Direttivo:

- cura il raggiungimento dei fini statuari in osservanza delle delibere dell'Assemblea e della politica generale dell'Associazione dalla stessa determinata;
- delibera circa l'ammissione dei Soci e ne motiva il rigetto;

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da almeno tre membri massimo sette eletti dall'Assemblea.

I membri eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni, sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri, il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dal Comitato Direttivo tra i membri intervenuti.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vicepresidente dell'Associazione; in caso di impedimento di entrambe le funzioni vengono rivestite dal Consigliere più anziano.

In caso di dimissioni di un membro, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando il Presidente del Comitato Direttivo o almeno due membri ne fanno richiesta.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Direttivo:

- cura il raggiungimento dei fini statuari in osservanza delle delibere dell'Assemblea e della politica generale dell'Associazione dalla stessa determinata;
- delibera circa l'ammissione dei Soci e ne motiva il rigetto;

- delibera l'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- predispone il piano di azione annuale di attività, eventualmente individuando le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- nomina il Presidente dell'Associazione
- elegge il Segretario del Comitato Direttivo;
- predispone il bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, su proposta del Tesoriere, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- delibera sui programmi, progetti e iniziative specifiche, nonché sulle relative risorse umane, organizzative e finanziarie messe a disposizione;
- delibera sulla proposta del Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- delibera sull'assunzione del personale dipendente e ratifica i contratti di collaborazione a tempo determinato, decisi in via d'urgenza;
- delibera il regolamento interno del personale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e ai Soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Ad ogni adunanza del Comitato Direttivo viene redatto un verbale, che deve essere trascritto su un apposito libro e firmato anche con firma elettronica dal Presidente del Comitato Direttivo e da almeno uno dei membri intervenuti.

Il Comitato Direttivo può riunirsi in collegamento audio e/o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano l'accertamento dell'identità e della legittimazione

degli intervenuti, nonché l'effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; al contempo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo. Ha la firma delle Convenzioni e degli atti che impegnano l'Associazione verso istituzioni ed organismi esterni, salvo delega, secondo la materia, al Tesoriere o secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Presidente, in caso di urgenza, e sentiti il Vicepresidente e il Tesoriere, se la materia rientra nelle competenze di quest'ultimo, può adottare decisioni provvisorie in materie che rientrano nei poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo.

ARTICOLO 16

Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita tutti i poteri spettanti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni e può essere rieletto; al contempo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 17

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto; al contempo può essere revocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere ha la responsabilità di garantire la trasparenza amministrativa, la copertura finanziaria e la coerenza in sede di applicazione rispetto al bilancio o rendiconto annuale e ai piani finanziari deliberati per le singole iniziative.

Il Tesoriere presenta il bilancio o rendiconto annuale.

Il Tesoriere ha potere di firma su delega del Presidente con le modalità da precisare con il Regolamento, per quanto riguarda l'apertura di conti correnti bancari e postali e la stipula di accordi su mutui e fidi bancari.

Il Tesoriere verifica il corretto andamento dell'Amministrazione e della gestione del patrimonio.

ARTICOLO 18

Modifica statuto

Le modifiche allo Statuto vengono deliberate dall'Assemblea, in seduta straordinaria, in presenza dei tre quarti dei Soci, a maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, nella quale siano presenti i tre quarti dei Soci, a maggioranza degli intervenuti.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché le norme di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni in materia.

ARTICOLO 21

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017, le modifiche di recepimento del Codice Terzo Settore introdotte nel presente Statuto entreranno in vigore alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuando fino ad allora ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus

Il segretario



La Presidente
